

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2918/90 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 ottobre 1990**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 4128/87 per quanto riguarda la  
determinazione delle condizioni per l'ammissione di taluni tabacchi nei codici  
NC da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE), n. 2472/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4128/87 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3885/88<sup>(4)</sup>, ha determinato le condizioni per l'ammissione dei tabacchi « flue cured » del tipo Virginia, « light air cured » del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, « light air cured » del tipo Maryland e dei tabacchi « fire cured » nei codici NC da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49; che tali condizioni si concretizzano nella presentazione di un certificato di autenticità rispondente alle esigenze definite in detto regolamento; che il certificato in questione può essere rilasciato soltanto, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento precitato, da un organismo emittente figurante nell'elenco dell'allegato II di detto regolamento;

considerando che occorre, a sua richiesta, includere la Confederazione svizzera come pure l'organismo emittente che essa ha riconosciuto come tale e che soddisfa le esigenze definite all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 4128/87, nell'allegato II di quest'ultimo;

considerando che, inoltre, su domanda della Repubblica argentina, occorre includere nel suddetto allegato II la

« Camara de Comercio Exterior de Misiones » di Posadas, che soddisfa le esigenze definite all'articolo 6 di detto regolamento;

considerando che, per chiarezza e allo scopo di facilitare i compiti degli operatori economici interessati e delle amministrazioni doganali, conviene sostituire l'allegato II precitato con un nuovo allegato comprendente le modificazioni che risultano dalla « Rettifica » comparsa sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 157 del 24 giugno 1988 come pure dal regolamento (CEE) n. 3885/88 precitato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 4128/87 è sostituito con l'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1990.

*Per la Commissione*  
**Henning CHRISTOPHERSEN**  
*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 247 del 10. 9. 1990, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 20.